



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 835 del 29/05/2024

OGGETTO: ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO - PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) CUP G98B20000360001 - CIG 9547865B71. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CAT. OG1 IMPRESA BERNABÉ INTONACI SRL . CUP G98B20000360001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 226 del 23/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, finanziato in parte con fondi PNRR e in parte con fondi propri dell'Ente.

Con il medesimo Atto del Presidente è stata prevista un'opzione contrattuale, in attesa di risorse adeguate in quanto priva di finanziamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 165.000,00 oggetto di apposita richiesta di rimodulazione dei contributi assegnati all'Ente a valere sul "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili".

Con determinazione a contrarre n. 2323 del 28/12/2022, si è dato atto dell'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 705.000,00, di cui:

- € 540.000,00 (corrispondenti a € 420.321,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 30.789,30 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 88.889,46 per somme a disposizione) finanziati con PNRR e fondi propri della Provincia;

- € 165.000,00, per opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

I lavori venivano affidati, in esito a procedura negoziata senza bando con invito di almeno n. 5 operatori economici con il criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3, con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 20/03/2023 all'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede in Modena, via Malavolti 33 C.F. e P. IVA 00916510365 (che ha indicato quale consorziata esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369) per un importo contrattuale netto di € 407.229,00, di cui € 376.439,70 per lavori e € 30.789,30 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22% impegnati al cap. 4771 (quota pnrr) e al cap. 3257 (fondi propri) del Peg 2023 .

Con Determinazione Dirigenziale n. 1726 del 06/10/2023 esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 106. comma. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, si approvava la succitata opzione contrattuale finanziata con entrate proprie, che aumentava l'importo contrattuale a € 541.462,13

(di cui € 499.518,29 per lavori ed 41.943,84 per oneri di sicurezza) , con un aumento netto di € 134.233,13 di cui € 11.154,54 per oneri di sicurezza e, conseguentemente, si provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 12/06/2023 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 19/05/2023 al rep n. 26168.

In data 22/05/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 17528 del 22/05/2024 a termini della quale l'impresa appaltatrice CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fornitura e posa in opera di intonaco a cappotto rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa BERNABE' INTONACI SRL con sede in VIA PETTENATI, 2/B 46013 CANNETO SULL'OGGIO (MN) Cod. Fisc. 02212050203 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.393,92 per oneri relativi alla sicurezza .

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Mantova che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nella sezione "confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo" con provvedimento attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - attestazione SOA
 - dichiarazione assenza conflitto d'interessi e dichiarazione sul titolare effettivo

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento da parte dell'appaltatore al subappaltatore micro o piccola o media impresa e che tale disposizione non prevede il pagamento al subappaltatore da parte delle ditte esecutrici, per cui si ritiene di restare nell'ambito soggettivo indicato dalla disposizione stessa, si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. n.76/20 come convertito in L. n. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dalla lettera invito il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo della categoria prevalente OG1.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 216.647,62 (tenuto conto dell'aumento dell'importo contrattuale in seguito all'approvazione dell'opzione contrattuale che ha modificato gli importi relativi alle varie categorie inizialmente previsti nel bando di gara), pertanto detratto il presente subappalto di € 30.000,00 e a seguito di precedente subappalto autorizzato con A.D. n.

1907 del 02/11/2023) resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 126.647,62 .

Si da atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n.T 561215981 del 27/05/2024 e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso su FVOE di Anac.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell' Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede in Modena, via Malavolti 33 C.F. e P. IVA 00916510365 a subappaltare all'impresa BERNABE' INTONACI SRL con sede in VIA PETTENATI, 2/B 46013 CANNETO SULL'OGLIO (MN) Cod. Fisc. 02212050203 i lavori di fornitura e posa in opera di intonaco a cappotto rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.393,92 per oneri relativi alla sicurezza;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. INAIL_42474118 del 14/02/2024 valido fino al 13/06/2024;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA

4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;

5) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;

6) di dare atto che la ditta subappaltatrice BERNABE' INTONACI SRL risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Mantova nella sezione "confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo con provvedimento in corso di aggiornamento;



7) di dare atto che il codice CIG è 9547865B71 e il codice CUP è G98B20000360001;

8) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 126.647,62 come importo limite subappaltabile di contratto;

9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., alla ditta esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, alla Ditta subappaltatrice BERNABE' INTONACI SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;

11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F.924 rif arch. 463

12) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni d'insussistenza conflitto di interessi del Rup e gruppo D.L

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)